

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2340)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica**

(PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1975

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore
della costruzione e della propulsione navale

ONOREVOLI SENATORI. — La carenza delle attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore dell'industria cantieristica navale ha lasciato le nostre strutture in una non certo favorevole situazione di competitività rispetto alla concorrenza internazionale, tanto che la loro sopravvivenza è stata resa possibile in varie situazioni congiunturali unicamente in virtù dell'intervento statale.

Per riguadagnare il tempo perduto occorre dare un nuovo e decisivo impulso alle attività

di ricerca applicata sia nel settore della costruzione che in quello della propulsione navale, onde pervenire a soluzioni che, fra l'altro, consentano di utilizzare nella maniera più proficua possibile le stesse provvidenze già in passato disposte per le ristrutturazioni e le conversioni nell'ambito dell'industria cantieristica nazionale.

A tal fine l'articolo 1 dell'allegato disegno di legge affida all'Istituto per la ricostruzione industriale il compito di costituire una

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca nei predetti settori. Alla società possono partecipare: società di costruzione e riparazione navali, società armatoriali, società operanti nel campo della produzione navale, nonché l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

L'articolo 2 determina gli scopi che la predetta società deve perseguire, prevedendo la collaborazione con enti ed associazioni anche di altri Paesi.

L'articolo 3 prevede che i programmi di ricerca siano preventivamente presentati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile che li sottopongono, poi, all'approvazione definitiva del CIPE.

L'articolo 4 prevede per la società l'erogazione di un contributo statale di avviamento di 3 miliardi di lire annui, nonché la possibilità di ottenere dall'IMI il mutuo agevolato di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Per la copertura dei costi dei programmi di ricerca è prevista la deduzione per ogni singola erogazione a favore delle imprese armatoriali del contributo sul pagamento degli interessi di cui alle leggi sul credito navale, di una somma pari ad un quarto di punto del contributo stesso. L'impresa armatoriale potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti di quella cantieristica per la metà della detta somma.

Gli articoli 5 e 6 provvedono alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Istituto per la ricostruzione industriale direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Alla predetta società possono partecipare:

- società di costruzione e di riparazione navali;
- società armatoriali;
- società operanti nel campo della propulsione navale;

l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2.

La società ha lo scopo di:

- a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della

progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;

b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con Enti e Associazioni nazionali ed esteri;

c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;

d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

Art. 3.

I programmi di ricerca sono preventivamente presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE.

Per l'attuazione dei programmi la società ha la facoltà di stipulare contratti con le aziende del settore di costruzione e di propulsione navale per lo sviluppo di metodi e di tecnologie avanzate nel campo progettuale e costruttivo.

I risultati delle ricerche effettuate sono comunicati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro della marina mercantile.

Art. 4.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere alla società di cui all'articolo 1 della presente legge un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984.

Per l'esecuzione dei progetti di ricerca alla società può essere concesso dall'IMI il mutuo agevolato previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

In sede di erogazione periodica a favore delle imprese armatoriali del contributo nel pagamento degli interessi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il Ministero della marina mercantile è altresì autorizzato a dedurre, per ogni singola erogazione, una somma corrispondente a un quarto di punto del contributo stesso e a

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disporre l'assegnazione in favore della società di cui all'articolo 1. Tale deduzione grava in egual misura sulla impresa armatoriale e sull'impresa cantieristica che ha costruito la nave, con diritto dell'impresa armatoriale a rivalersi nei confronti di quella cantieristica per l'aliquota a carico di quest'ultima.

La somma corrispondente a un quarto di punto del contributo di cui al comma precedente sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per essere riassegnata alla menzionata società.

Art. 5.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.